

Diritto e papiri: nuovi pareri giurisprudenziali da P.Haun. III 45

1. Le osservazioni che seguono costituiscono un primo tentativo di interpretazione di un codice papiraceo che, a quanto ci consta, non ha ancora attirato la compiuta attenzione della romanistica. Per la segnalazione del testo ringraziamo innanzitutto Livia Migliardi Zingale. Un ringraziamento particolare a Adam Bülow-Jacobsen e Rosario Pintaudi per averci fornito e fatto pervenire le tavole fotografiche del codice.

2. Con il titolo *Frammenti papiracei di un'opera della giurisprudenza*, V. Arangio-Ruiz pubblicò, nella *Festschrift F. Schulz* del 1951, due frammenti opistografi di papiro, donatigli in Egitto, dei quali gli era ignoto sia il tempo che il luogo del ritrovamento. Nella sua breve ma, come sempre, lucidissima nota, Arangio-Ruiz ne descrisse il contenuto, che riteneva relativo ad una trattazione in materia di codicilli o fedecommissi; rilevò la presenza di Papiniano, citato come *auctoritas*; avanzò con molta prudenza l'ipotesi di attribuzione a uno dei cinque giuristi della legge delle citazioni; sottolineò soprattutto la mancanza di ogni punto di contatto con i testi del *Digesto* e con altri frammenti papiracei in quel tempo conosciuti; vi riconobbe un'opera unitaria della giurisprudenza, magari rivista o parafrasata in età postclassica.

Nel 1985 A. Bülow-Jacobsen, riprendendo i papiri letti da T. Larsen, ha edito P.Haun. III 45, un lungo testo tratto da un codice papiraceo che, come rilevato dall'editore, può essere integrato con i frammenti di Arangio-Ruiz (= CPL nr. 73 fragm. A, B *recto* e *verso*) in un caso perfettamente (fragm. A1, 20–30 + CPL 73 fragm. B *verso*), nell'altro caso (fragm. A1 + CPL 73 fragm. A *recto*) con estrema probabilità a giudicare dal contenuto.

3. La materia trattata nel testo così costituito è senza dubbio attinente a legati e fedecommissi. La casistica, specialistica e minuziosa, induce a pensare ad un'opera, o ad una sezione di essa, piuttosto ampia su queste disposizioni.

Dei pareri giurisprudenziali che costituiscono il testo, e che sono sintetizzati ed inseriti dall'autore nel corso della trattazione, mancano le *inscriptiones*; è unico, invece, nei frammenti a noi noti (CPL 73, A *recto*), un esplicito riferimento ad un'opera di Papiniano (*Et Pap. hoc loco ...*). È citato inoltre un rescritto di Settimio Severo in materia di *ademptio legati*; anche in questo caso però il testo non è riportato direttamente ma ne è riassunto il contenuto (fragm. A2, 40 ss.: *contra divum Severum rescripsisse ... idem inquit princeps ...*).

4. Alcune delle tematiche individuabili attengono alla manomissione fedecommissaria di schiavi in un legato a favore di municipio o colonia, questione connessa alla capacità di *coloniae* e *municipia* di legare; alla validità delle disposizioni in codicilli confermati o meno nel testamento come espressione della *voluntas* del testatore manifestata nella più recente redazione del testamento (CPL 73 B v + fragm. A1). Nel fragm. A2, i pareri di Celso, Papiniano, Ulpiano, Paolo, sono richiamati in materia di *ademptio legati* in caso di vendita della *res* legata da parte di un testatore *necessitate compulsus*, tema al quale viene successivamente connesso quello dell'estimazione della *res*. Fa seguito (fragm. B1) la trattazione sulla restituzione d'eredità da parte del tutore mentre, nel fragm. B2, il richiamo alle disposizioni della *lex Aelia Sentia* è preceduto dalla questione della validità dell'onere accessorio, in specie della manomissione, nonostante l'invalidità della disposizione principale.

5. L'andamento complesso e la minuziosità della casistica inducono a dubitare dell'ipotesi che il codice papiraceo riporti uno stralcio di un manuale ad uso istituzionale. D'altronde non va sottovalutato l'utile raffronto con le *Istituzioni* giustinianee, in specie la rubrica 20 del secondo libro (*de legatis*), per il fitto susseguirsi di analoghe tematiche. Non sembra potersi riconoscere invece nel nostro testo il profilo dell'ordine editale.

6. Tra gli *auctores* e le opere utilizzate e frequentemente citate prevale senz'altro Papiniano; almeno in un caso ci troviamo di fronte ad un *responsum*, allo stato non ricostruibile per l'eccessiva lacunosità

del testo (fragm. inv. 169 d *recto*, 144). Almeno in un paio di casi (fragm. A1, 20; fragm. A2, 55) l'uso di *quaero* può testimoniare la presenza di una *quaestio*. Non mancano menzioni di Paolo, Pomponio e, *auctor* più antico almeno nei frammenti a noi pervenuti, Celso. Molto frequente è la citazione di Ulpiano. Di quest'ultimo sono sicuramente riconoscibili *Notae* apposte alle *Quaestiones* o ai *Responsa* di Papiniano (ad es. fragm. A2, 40, *Ulp. notando ait*; B1, 76 *notando*). Tali note sembrano corrispondere a quelle che sono state definite dalla dottrina come 'incorporate al testo' e che sono quasi esclusivamente presenti nel *Digesto*. Si differenziano invece da quelle 'aggiunte al testo' come nei casi dei *fragmenta parisina* e *berolinensia*.

In che modo l'anonimo autore abbia potuto conoscere i pareri dei giuristi citati è senza dubbio uno dei quesiti più sollecitanti. L'ipotesi che egli abbia potuto apprenderli in maniera diretta sembra cedere di fronte alla mancanza dei titoli delle opere originali dei giuristi, mai citati esplicitamente. Al contrario, appare più fondata la congettura, sostenuta dai riferimenti ad annotazioni almeno ulpiane, che l'estensore del testo si sia avvalso delle note di Paolo e Ulpiano alle *Quaestiones* e ai *Responsa* di Papiniano, donde potrebbe aver tratto una indiretta conoscenza della giurisprudenza anteriore.

7. Si deve connettere con la presenza delle note il problema della datazione del testo. Dal punto di vista paleografico, il papiro, secondo l'editore, può essere datato fra il terzo e il quinto secolo, ma l'analisi contenutistica permette qualche ulteriore considerazione. Il termine *post quem* è naturalmente fissato dalle citazioni di Paolo e Ulpiano ma, al fine della datazione, bisogna tener presente il divieto, sancito nel 321 dalla cd. I legge delle citazioni (C.Th. 1. 4. 1), di utilizzare le note apposte da Marciano, Paolo e Ulpiano alle *Quaestiones* e *Responsa* di Papiniano. Rimane tuttavia il fatto che tale divieto fu ribadito nel 426 (C.Th. 1. 4. 3), il che lascerebbe dedurre la perdurante circolazione di opere annotate come ancora dimostra l'ulteriore e almeno parziale proibizione di Giustiniano (*Deo auctore* §6). Tuttavia, se si condivide la congettura di Arangio-Ruiz, il quale era orientato a considerare i frammenti in proprio possesso come derivanti da un'opera appartenente a uno dei cinque giuristi della legge delle citazioni, bisognerà tenere fermo il termine di composizione del nostro testo a prima del 321. Ciò comunque non esclude una rielaborazione in epoca posteriore.

8. Non sono presenti glosse nel nostro papiro ma brevissimi scoli, aggiunte interlineari ritenute da Arangio-Ruiz di mano diversa da quella dello scrittore del testo. Potrebbe trattarsi di scoli di un possessore del manoscritto, posti come richiami da utilizzare nel corso della lettura o nello studio del testo e, peraltro, privi di ogni spessore culturale. La necessità stessa di porre a margine o nell'interlinea dei brevissimi sommari potrebbe essere forse un indizio dell'estensione ampia dell'opera.

9. Va segnalata, inoltre, almeno una particolarità ortografica, quale l'uso di *inquit* per *inquit*. Oltre che nei frammenti di P.Haun. III 45 e di Arangio-Ruiz, la forma *inquit* ricorre in 12 luoghi della *Littera Florentina*, tutti relativi a passi di Ulpiano quasi sempre dell'*ad edictum* ad eccezione di uno, dal 18 libro *ad Sabinum*. Interessante notare che la stessa forma compare anche nel msc. dei *Vaticana Fragmenta*, dove, peraltro, non costituisce l'unica particolarità ortografica. Di rilievo, infine, l'uso classico del plurale *codicilli*.